

AICCeF. Associazione Consulenti Coniugali e Familiari

REGOLAMENTO CONTABILE

Approvato al Consiglio Direttivo nella seduta del 18 settembre 2015

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina le spese effettuate in nome e per conto dell'Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari ed il sistema autorizzativo conseguente.

Art. 2

Tutte le spese sostenute o da sostenere nell'interesse dell'Associazione devono, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, essere preventivamente autorizzate dagli organi direttivi dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo delibera sui contratti di fornitura, d'acquisto di beni strumentali e di pubblicazioni a stampa, sui contratti di lavoro e sui contratti bancari. Per ogni impegno finanziario o acquisto di beni è necessario acquisire almeno due preventivi.

Art. 4

Il Presidente può autorizzare, in caso di urgenza e necessità, una spesa nell'importo massimo di € 1000, di cui rende conto al Consiglio nella successiva riunione di ratifica.

Il Segretario può effettuare spese correlate all'attività di segreteria, senza necessità di autorizzazione o richiesta di preventivi, nella cifra massima di €. 100 mensili.

Art. 5

Il Presidente nomina un Consigliere, in sede di prima istituzione del Consiglio Direttivo, o quando le circostanze lo richiedano, che svolga funzioni di Tesoriere dell'Associazione.

Art. 6

Il Tesoriere ha la funzione di verificare la rispondenza delle entrate e delle spese con le proposte di Bilancio e le Delibere del Consiglio Direttivo.

Vigila sull'andamento economico generale dell'Associazione, appone il visto di pagamento sulle spese istituzionali e sui rimborsi, predispone la bozza del Bilancio Preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

In collaborazione col Segretario, predispone il Bilancio Consuntivo da presentare al CD per l'approvazione.

Art. 7

Ai componenti degli Organi collegiali, per partecipare alle riunioni dell'organo di appartenenza, indette a termine di Regolamento, vengono rimborsate le spese di viaggio, ed eventualmente, di vitto e alloggio.

Sono rimborsate le stesse spese anche ai Soci che sono incaricati di svolgere un'attività nell'interesse e per conto dell'Associazione.

Art. 8

Sono rimborsabili le spese sostenute con mezzi pubblici di linea in classe seconda o economica, comprensive di spese di prenotazione.

Viene giustificato il tragitto più breve e più economico tra la residenza del socio e il luogo della riunione.

L'uso del taxi, o di auto a noleggio, viene giustificato solo se utilizzato sul luogo della missione, se le circostanze lo richiedano e vi sia un interesse per l'Associazione.

Art. 9

L'uso dell'auto propria è giustificata quando esso consenta una minore spesa a carico dell'Associazione rispetto ai

mezzi pubblici, o quando esso viene espressamente autorizzato dal Presidente.

Il rimborso delle spese per l'uso dell'auto propria viene calcolato per ogni km percorso, sul tragitto più breve, a cui va aggiunto l'eventuale pedaggio autostradale.

Il costo del rimborso kilometrico viene stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 10

In via transitoria si stabilisce che il rimborso kilometrico per l'uso dell'auto propria sia di € 0,20 (zero,venti).

Art. 11

Il rimborso delle spese di pernottamento sarà effettuato solo se l'inizio delle attività da svolgere per conto dell'Associazione e

la distanza con la residenza del socio non consentano di essere puntuale.

Art. 12

Il rimborso delle spese di cancelleria, accessori per il funzionamento della sede, delle spese di anticipazione di fatture per forniture autorizzate ed altre spese varie, effettuate da un socio per conto dell'Associazione e debitamente autorizzate, viene effettuato a richiesta dell'interessato su apposito modello.

Art. 13

Il pagamento dei rimborsi può avvenire per cassa o mediante bonifico, previa compilazione del modello prescritto.

In ogni caso il rimborso va effettuato a seguito della verifica e apposizione del visto del Tesoriere.

* * *